



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 2 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra Comuni e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, avente validità fino al 31.03.2031.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Bertoni Francesca - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Capra Federico - Consigliere Comunale
5. Coradello Daniel - Consigliere Comunale
6. Fantin Sara - Consigliere Comunale
7. Lira Manuel - Consigliere Comunale
8. Marcon Diego - Consigliere Comunale
9. Mengon Erika - Consigliere Comunale
10. Minati Marco - Consigliere Comunale
11. Cappello Lorenzo - Consigliere Comunale
12. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
13. Paoli Lucia - Consigliere Comunale
14. Simoni Roberto - Consigliere Comunale
15. Wolf Marco - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Simoni Roberto** e **Fantin Sara**.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, avente validità fino al 31/03/2031.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore dei soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanti riguarda i soggetti ultradiciottenni fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopracitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza;
- l'art. 40 della richiamata LP 14/91 recita che *"per il finanziamento delle funzioni delegate è istituito il fondo socio-assistenziale"*;
- *Visto il protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti* che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrale e sostanziale;
- Considerato che l'accordo di cui sopra prevedeva che a decorrere da gennaio 2003 la Provincia assumesse a carico del fondo socio-assistenziale provinciale, per il tramite dei Comprensori/Enti gestori, l'80% della retta di ricovero dei soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali specializzate provinciale ed extraprovinciali (anziché il 60% come stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 16975 di data 19/11/1993), che il recupero della quota rimanente (20%) venisse limitato esclusivamente al soggetto portatore di handicap, escludendo dalla rivalsa tutti i familiari, e che la procedura di recupero della quota del 20% venisse delegata dai Comuni al rispettivo Ente gestore tramite specifica convenzione;
- Preso atto che le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14 stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica e sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della legge 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale.

- Visto il “Protocollo d’intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti” sottoscritto in data 31/07/2002;
- Visto il “Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”;
- Preso atto che l’impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all’adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle vigenti *Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*;
- Preso atto che la convenzione in essere con la Comunità, il cui schema è stato approvato con delibera consiliare n. 15 dd. 27/05/2021, ha validità fino al 01.03.2026;
- Ritenuto opportuno approvare il nuovo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Castelnuovo e la Comunità Valsugana e Tesino, relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, dando atto che tale convenzione verrà stipulata e avrà efficacia solo nel caso in cui il Comune decida di optare per tale procedura;
- Visto lo schema di convenzione per la delega della procedura di recupero dei degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Socio Assistenziale della Comunità l’attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;
- Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 02.05.2018 n. 2 e s.m., stante la necessità e l’urgenza di procedere all’espletamento delle procedure per l’eventuale stipula della convenzione in parola;
- Visti i pareri espressi preventivamente ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:
 - dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
 - dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta

DELIBERA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa, di quanto disposto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 31.07.2002 tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, che allegato (sub. “A”) al presente provvedimento, ne forma parte integrale e sostanziale;
2. Di prendere atto che l’impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo comune, subordinatamente all’adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esse salve le disposizioni di cui alle vigenti Determinazioni

per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14;

3. Di approvare il testo del regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/00, che allegato (sub. "B") alla presente ne forma parte integrale e sostanziale;
4. Di approvare altresì lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Castelnuovo e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap che, allegato alla presente (sub. "C") ne forma parte integrale e sostanziale;
5. Di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
6. Di dichiarare con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di procedere a sottoscrivere la convenzione in tempi ristretti.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Protocollo d'intesa

sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti.

Tra

Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata Provincia, rappresentata dall'Assessore alle politiche sociali e alla salute – Mario Magnani

e

Consorzio dei Comuni Trentini, di seguito denominato Consorzio, rappresentato dal suo Presidente Mauro Gilmozzi

e

Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, rappresentata dal suo Presidente Marco Depaoli

Premesso che

- L'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge Provinciale 12 luglio 1991 n.14 dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non mantenute in capo alla Provincia e che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta.
- Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti gestiscano le funzioni delegate a mezzo dei Comprensori; l'onere di competenza degli enti gestori (Comprensori e Comuni sopra i 20.000 abitanti) è compreso negli interventi coperti dal fondo socio - assistenziale (art. 40).
- Le determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali delegate, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 16975 di data 19 novembre 1993 avevano stabilito:
 - 1) i criteri di copertura della retta da parte degli enti gestori nella misura massima del 60%, tenuto conto delle entrate del nucleo familiare di appartenenza e dei parenti tenuti agli alimenti;
 - 2) in fase di prima applicazione, il subentro degli Enti gestori nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati relativamente agli utenti che risultavano affidati alla data del 31 dicembre 1993 e l'assunzione della retta di affido nella percentuale concordata anche in deroga al limite massimo fissato dalla citata deliberazione;tale deroga ha trovato applicazione fino alla approvazione delle deliberazione n. 7894 di data 23 dicembre 1999, con la quale la Giunta Provinciale ha esteso, con decorrenza 1° gennaio 2001, a tutti i soggetti, compresi quelli collocati in struttura ante primo gennaio 1994, il limite massimo del 60% per la copertura della retta di ricovero.
- Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

- Le spese di natura economica connesse all'assistenza e più in generale alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un'attenuazione del succitato principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili.
- A seguito di quanto sopra :
 - a) è stato avviato un confronto fra la Provincia e il Consorzio per l'individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate;
 - b) il Consorzio ha presentato una proposta tesa in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell'assistito, rinviando al momento del decesso del medesimo la rivalsa sull'eventuale patrimonio oggetto di successione; tale proposta prevede inoltre la delega agli Enti gestori delle attività materiali ed amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa;
 - c) nella stessa sede è emersa la necessità di individuare disposizioni transitorie per l'anno 2002 in attesa di introdurre le nuove disposizioni con effetto dal 1° gennaio 2003;
- l'ordine del giorno n. 133 in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni assistenziali a favore dei disabili approvato nella seduta del Consiglio provinciale nella seduta del 4 luglio 2002 impegna la Giunta provinciale a promuovere gli opportuni accordi con il Consorzio per l'introduzione di disposizioni che fanno riferimento alla condizione economica del solo assistito nel caso di soggetti ricoverati in strutture residenziali per l'handicap, in modo che la partecipazione alla spesa trovi applicazione omogenea su tutto il territorio provinciale;

Ciò premesso,

si concorda che

1. a decorrere dal 1° gennaio 2003 la Provincia assume a carico del Fondo socio - assistenziale l'80% della retta dei soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali speciali provinciali ed extra - provinciali;
2. l'impegno assunto dalla Provincia, di cui al punto 1), ha effetto per il singolo Comune subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il Comune deleghi all'Ente gestore, previa stipula di apposita convenzione, la riscossione dei crediti per le spese di ricovero a carico dell'assistito (20%);
 - b) il Comune determini nella convenzione i propri criteri di recupero uniformandosi a quanto specificato al punto 4) del presente protocollo;
 - c) l'ente gestore richieda al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, un formale impegno, eventualmente espresso a mezzo curatore o tutore nel rispetto delle prescritte autorizzazioni previste dalla legge a:
 - accettare tutti i criteri di recupero previsti dalla presente convenzione;
 - fornire tutti gli elementi richiesti dall'ente gestore al fine di agevolare la quantificazione del reddito dell'assistito disponibile per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero (20%) e del relativo patrimonio;
 - comunicare tempestivamente variazioni di reddito che modifichino la distribuzione dei pagamenti tra il soggetto assistito ed il Comune, nonché variazioni patrimoniali;
 - versare tempestivamente all'ente gestore i redditi disponibili;
 - riconoscere all'ente deputato al recupero la facoltà di rivalsa sul patrimonio oggetto di successione dei debiti non soddisfatti in vita comprensivi degli interessi legali;
3. qualora il singolo Comune non aderisca alle prescrizioni del presente protocollo, restano per esso salve le disposizioni attualmente in vigore;
4. l'Ente gestore pagherà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione:

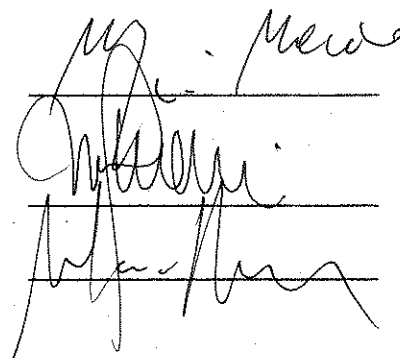
- l'80% della spesa verrà coperto dal Fondo Socio assistenziale della Provincia Autonoma di Trento;
- il residuo 20 % verrà anticipato per conto dell'assistito e presso di lui recuperato dall'ente gestore sulla base dei criteri di seguito illustrati:
 - a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;
 - b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;
 - c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di significative variazioni nell'ammontare delle entrate percepite in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione e si effettua applicando alle entrate dichiarate, rapportate a mese, in diminuzione o in aumento, l'importo mensile della variazione stessa;
 - d) agli assistiti titolari di diritti reali è garantita la possibilità di copertura delle eventuali relative spese con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali, salvo recupero sul reddito da locazione;
 - e) al decesso dell'assistito l'ente deputato procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, dell'importo della spesa anticipata negli anni anteriori al decesso maggiorata degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta;
 - f) i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero;
- 5. qualora l'ente gestore, per oggettiva impossibilità, non possa recuperare in capo all'assistito l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso; tale rivalsa, nella misura massima del 20%, dovrà effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui è sorta l'obbligazione in capo al soggetto portatore di handicap;
- 6. limitatamente all'anno 2002 e per i casi interessati alla deroga di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 16957 del 1993 la quota a carico dei Comuni è ridotta al 25% della retta di ricovero.

Trento, 31 luglio 2002

Per la Provincia Autonoma di Trento
L'Assessore alle Politiche sociali e alla Salute Mario Magnani

Per il Consorzio dei Comuni Trentini
Il Presidente Mauro Gilmozzi

Per la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori
Il Presidente Marco Depaoli



Three handwritten signatures are present on the right side of the document, each written over a horizontal line. The top signature is in cursive and appears to be 'M. Magnani'. The middle signature is also in cursive and appears to be 'M. Gilmozzi'. The bottom signature is in cursive and appears to be 'M. Depaoli'.

REGOLAMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 13/93 PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DEI RELATIVI FAMIGLIARI E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO E CURA DEGLI ASSISTITI IN ISTITUTI SPECIALIZZATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 4 DELLA L. 328/00

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del Protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori.

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai fini del presente Regolamento per assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale (Villa Maria a Lenzima, Piccola Opera, Casa Serena¹) o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.

Art. 3 - IMPEGNI A CARICO DEGLI UTENTI

1. Il Comune richiede, al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, la sottoscrizione di un suo specifico impegno, ad:
 - a) accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente Regolamento;
 - b) fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
 - c) comunicare al Comune:
 - c1) tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
 - c2) atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
 - c3) tempestivamente, variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
 - d) versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell'assistito;
 - e) prendere atto ed accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.

¹ Le denominazioni aggiornate dei tre Istituti, rispetto a quelle riportate nella stesura originale del Regolamento sono: "Villa Maria", "Levico Curae" e "Nuova Casa Serena".

2. All'impegno assunto dal soggetto portatore di handicap, di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di Bilancio. Analoga imputazione di spesa conseguirà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune, per variazioni di reddito intervenute in capo all'assistito.

Art. 4 - INTERVENTI DEL COMUNE - CRITERI DI RECUPERO

1. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale ed al sostegno delle famiglie bisognose, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.
2. Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, come quantificati dall'istituto di ricovero e cura.
3. Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:
 - a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;
 - b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150,00 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;
 - c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;
 - d) agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali eventualmente a carico, entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.
4. In fase di prima applicazione del presente articolo, i redditi e le spese dell'assistito sono determinati con riferimento all'anno 2001. Per gli anni successivi l'assistito dichiarerà, entro il 31 luglio, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente.

Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico dell'assistito avverrà con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni significative di reddito di cui alla lettera c) del precedente comma 3, avendo a riferimento gli ultimi redditi dell'assistito dichiarati al Comune.

Art. 5 - RIVALSA SUL PATRIMONIO OGGETTO DI SUCCESSIONE

1. Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso, maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.

Art. 6 - MODALITA' APPLICATIVE - SANZIONI

1. Le disposizioni previste dal presente Regolamento non si applicano fino a quando l'assistito non si impegni conformemente a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni del presente Regolamento, l'Amministrazione procederà, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca *ex nunc* dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente Giudice tutelare o della curatela.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Comune procederà al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

Art. 7 - GESTIONE DELLE PROCEDURE

1. Le procedure previste dal presente Regolamento potranno essere delegate, previa stipula di idonea convenzione, all'Ente gestore di cui all'art. 10 comma 2 della L.P. 14/91.

Art. 8 - NORMA TRANSITORIA

1. Il Comune, con riferimento agli assistiti già inseriti presso strutture specializzate al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, provvede, entro il 31 dicembre 2003, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. Nel rispetto della condizione di cui al comma precedente, i benefici per l'assistito ed i relativi familiari secondo la disciplina prevista dal presente Regolamento, decorreranno dal primo 1 gennaio 2003.
3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2003 sono fatti salvi i criteri di rivalsa vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE
SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
VALEVOLE DAL **/**/20** AL 31/03/2031

Tra le parti:

- Geom. **Ceppinati Claudio**, nato a *** (**) il ***, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Ente medesimo, giusta delibera del Consiglio dei Sindaci n. *** di data ***;
- e
- Sig. ***, nato a *** (***) il ***, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di *** (d'ora in poi **Comune**), con sede in **, *** a *** - Codice fiscale e P IVA ***, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. *** di data ***;

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"* dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopracitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, al punto 5.10.4, che l'Ente gestore [ora Comunità n.d.r.]

“provvede all’assunzione degli oneri relativi all’affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell’utente al momento della domanda, salvo il concorso dell’interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l’Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l’80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell’assistito e dei suoi familiari l’Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L’Ente gestore provvede all’anticipazione dell’intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale”;

- Visto il *“Protocollo d’intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”* sottoscritto in data 31/07/2002;
- Visto il *“Regolamento redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della L. 328/00”;*

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

1. Sono delegate da parte del Comune alla Comunità Valsugana e Tesino tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al *“Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti”*, approvato da parte del Comune e della Comunità.
2. La Comunità osserverà, nell’esercizio dell’attività delegata, le disposizioni contenute nel *Regolamento* testé citato, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal *Regolamento* stesso.

Art. 2 - Durata

1. La durata della presente Convenzione viene stabilita a decorrere **dal **/**/20** al 31/03/2031**.
2. Entro lo scadere del termine di validità della presente Convenzione le Parti hanno il diritto al recesso, la cui notifica deve avvenire all’altra Parte tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o

qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'altro contraente, con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 3 - Rapporti finanziari

1. La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la ripartizione di seguito precisata:
 - a) l'80% della spesa verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia autonoma di Trento;
 - b) il residuo 20% verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'assistito e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato *Regolamento*;
 - c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso;
 - d) alla morte dell'assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.
2. Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità tutte le spese, anche di natura legale, relative al recupero del credito, previamente autorizzate ed effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.
3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di Bilancio.

Art. 4 - Forme di consultazione

1. La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente Convenzione.

Art. 5 - Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

1. Il Comune è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità.
2. Il Comune s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione della presente Convenzione.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente Convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali della Comunità Valsugana e Tesino, in aderenza alle finalità statutarie della stessa.

4. Il Comune, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.
5. In tal senso si rimanda alla specifica nomina del Comune a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 6 - Controversie

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le Parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 7 - Spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene sottoscritta in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro - TUR).
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

Art. 8 - Vincoli

1. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 9 - Domicilio

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le Pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. La presente Convenzione viene redatta in unico esemplare che viene letta, accettata e sottoscritta.
3. A fare data dal 01/01/2013 gli accordi tra Pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.
4. Essa è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della stessa.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di
IL SINDACO
Sig.

Per la Comunità Valsugana e Tesino
IL PRESIDENTE
Geom. Claudio Ceppinati

Schema di convenzione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).